

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 09/09/2024

FATTO

La ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio mensile - stipulato in data 13 febbraio 2019 ed estinto anticipatamente in base al rendiconto elaborato al 30 aprile 2023 dall'intermediario convenuto - lamenta il diniego al rimborso dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in sede di erogazione del credito e non ancora maturati.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti in unica soluzione all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, al netto di quanto già riconosciuto, per complessivi euro 2.710,62, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alla domanda della ricorrente sollevando le seguenti eccezioni. Sotto un primo profilo eccepisce l'infondatezza del ricorso poiché la cliente ha sottoscritto una quietanza liberatoria nella quale ha dichiarato: di aver ricevuto il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili calcolata secondo le previsioni contrattuali e dettagliatamente indicate nella quietanza; di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori; di essere pienamente soddisfatta in merito a quanto ricevuto.

Nel merito, l'intermediario rileva, in termini generali, che in relazione ai contratti sottoscritti prima della novella dell'art. 125-sexies TUB, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, gli oneri rispetto ai quali la cliente avrebbe titolo ad ottenere la riduzione

sarebbero unicamente quelli recurring. Nella fattispecie il contratto di finanziamento reca una chiara ripartizione tra costi up front e recurring nonché l'indicazione puntuale del metodo di rimborso dei costi soggetti a maturazione nel tempo per l'ipotesi di anticipata estinzione. Il resistente deduce pertanto: la congruità dell'importo decurtato dal debito residuo a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario (euro 1.415,59) per la quota ripetibile indicata in contratto (ex art. 13); la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, stante la natura up-front delle stesse poiché corrisposte all'intermediario del credito a fronte di attività esauritesi al momento del perfezionamento del contratto. Conclude chiedendo all'Arbitro di dichiarare il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte sull'accertamento del diritto della ricorrente alla restituzione dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza, ex art. 125-sexies, TUB. In argomento il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del

principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Operate queste premesse, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (“sentenza Lexitor”).

Tracciato il quadro normativo ed ermeneutico in cui la vicenda si colloca, confermato anche alla luce del disposto dell’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, occorre in primo luogo valutare la fondatezza dell’eccezione sollevata dall’intermediario resistente in merito agli effetti preclusivi determinati dalla sottoscrizione, a cura della ricorrente, della quietanza liberatoria rilasciata a seguito dell’estinzione del prestito in oggetto. In proposito è stato chiarito che “la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti” (cfr. Cass. Civ., 6 maggio 2015, n. 9120).

Alla stregua dei principi richiamati, la valutazione della quietanza deve essere compiuta in concreto interpretando in modo rigoroso e coerente con il diritto vivente *ratione temporis* il tenore delle dichiarazioni rilasciate nell’atto sottoscritto dalla cliente all’esito della prematura estinzione del rapporto creditizio. Tale atto può eventualmente essere ritenuto idoneo a integrare una rinuncia all’esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto soltanto se, oltre ad avere data contestuale o successiva a quella di estinzione del finanziamento, contiene: un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa e causale di ciò cui il cliente intende rinunciare; la volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme dall’intermediario (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 8827/2017).

In questa prospettiva, una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che in presenza di una situazione di asimmetria informativa, qual è quella caratterizzante i rapporti di consumo, la rinuncia da parte del consumatore presuppone per la sua validità che questi abbia l’esatta rappresentazione dei diritti di sua spettanza, che sia consapevole dei vizi dell’atto presupposto e volontariamente intenda privarsi della totale o parziale realizzazione delle proprie ragioni creditorie, specificamente determinate o almeno determinabili. Si è giunti per questa via ad affermare che allorquando il contenuto dell’atto di quietanza sostanzialmente si risolva nella abdicazione, in sede di estinzione anticipata del mutuo, del diritto alla restituzione di somme trattenute dal professionista sulla base di pattuizioni contrattuali abusive e nella rinuncia a far valere l’indebito derivante da nullità di protezione, il cliente consumatore “avrebbe dovuto ricevere un’informazione chiara e puntuale circa la nullità delle clausole contrattuali, l’esistenza e l’ammontare del conseguente credito restitutorio, nonché della facoltatività di tale rinuncia, in modo da poter esprimere, mediante la firma del modulo prestampato, un consenso consapevole” (Trib. Verona, Sez. III, sent. 11/04/2023, causa civile d’appello n. 8274/2021, R.G.).

Nel caso in esame, alla luce della più recente posizione dell’Arbitro (cfr. ABF Coll. Milano, Dec. n. 106/2024), le condizioni sopra elencate non appaiono puntualmente soddisfatte ove nel testo del documento sottoscritto tra le parti in data 01/05/2023 non si ravvisa



alcuna manifestazione di tipo abdicativo che, per la portata ad esso attribuita, dovrebbe risultare in maniera espressa e inequivoca, contrariamente a quanto emerge dai riscontri testuali (in cui non compaiono precisi riferimenti alla determinazione quantitativa e causale dei costi oggetto di rinuncia). Pertanto, alcun effetto preclusivo al successivo avanzamento di pretese volte a conseguire un rimborso a titolo diverso può derivare dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza scrutinato rispetto alle componenti di costo che non sono state retrocesse dal solvens (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 7689/2024; Coll. Milano, Dec. nn. 3043/2023, 4384/2023).

Posto quanto precede, nella fattispecie risulta che in sede di erogazione del prestito l'intermediario ha posto a carico della ricorrente le seguenti voci di spesa rilevanti ai fini della decisione: euro 3.733,88 a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario; euro 3.240.00 a titolo di commissioni di distribuzione.

Dalla documentazione agli atti consta che l'intermediario ha decurtato dal debito residuo liquidato nel conteggio propedeutico all'estinzione del prestito la quota spettante a titolo di commissioni (recurring) in favore dell'intermediario finanziario (euro 1.415,59), correttamente calcolata adottando il criterio contrattuale di relativa proporzionalità correlato alla "curva degli interessi", secondo il piano di ammortamento progressivo del debito, tenuto conto del periodo di dilazione non goduto (n. 71 rate residue su n. 120).

L'intermediario ha invece disatteso il ristoro delle commissioni di distribuzione che, secondo il contratto, remunerano attività prodromiche alla concessione del credito cui deve attribuirsi natura di costo non soggetto a maturazione nel tempo (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 7401/2023). Alla stregua dei principi e delle considerazioni innanzi svolte, il Collegio accerta il diritto della ricorrente di ripetere la quota parte non maturata delle commissioni di distribuzione, nei limiti di euro 1.228,00, quale somma (arrotondata) calcolata adottando il menzionato criterio finanziario della curva degli interessi – in mancanza di una diversa e valida previsione pattizia – la cui quantificazione, con dettaglio di voci, trova riscontro nella seguente tabella:

[illegible]

Sull'importo innanzi indicato spettano gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfo.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.228,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI